



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**



Victor Car Protection 360°

ASSICURAZIONE CORPI
VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

Set Informativo
edizione Febbraio 2026

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP)	Pag. 1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI	
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) (DIP AGGIUNTIVO)	Pag. 1 di 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	Pag. 1 di 11
GLOSSARIO	Pag. 1 di 11
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	Pag. 1 di 11
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?	Pag. 1 di 11
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pag. 1 di 11
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pag. 1 di 11
Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO	Pag. 1 di 11
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?	Pag. 2 di 11
Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO?	Pag. 2 di 11
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag. 2 di 11
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE	Pag. 2 di 11
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	Pag. 2 di 11
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE	Pag. 2 di 11
GARANZIE DANNI AL VEICOLO	Pag. 2 di 11
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE	Pag. 2 di 11
Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?	Pag. 2 di 11
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?	Pag. 3 di 11
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?	Pag. 3 di 11
Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?	Pag. 3 di 11
Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Ricorso terzi da incendio?	Pag. 3 di 11
Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?	Pag. 3 di 11
Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?	Pag. 3 di 11
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI?	Pag. 4 di 11
Art. 2.6.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia eventi sociopolitici?	Pag. 4 di 11
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?	Pag. 4 di 11
Art. 2.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?	Pag. 4 di 11
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI?	Pag. 4 di 11
Art. 2.8.1 Ci sono delle limitazioni specifiche per la garanzia urto contro animali selvatici?	Pag. 4 di 11
Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE?	Pag. 4 di 11
Art. 2.9.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia collisione?	Pag. 4 di 11
Art. 2.10 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO	Pag. 4 di 11
Art. 2.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko?	Pag. 4 di 11
Art. 2.11 COSA COMPENDONO LE GARANZIE ACCESSORIE?	Pag. 5 di 11
Art. 2.12 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO VEICOLO NON ASSICURATO?	Pag. 6 di 11
Art. 2.12.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Urto contro veicolo non assicurato?	Pag. 6 di 11
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Pag. 6 di 11
Art. 3.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?	Pag. 6 di 11
Art. 3.1.1 Morte	Pag. 6 di 11
Art. 3.1.2 Invalidità permanente	Pag. 6 di 11
Art. 3.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?	Pag. 6 di 11
Art. 3.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?	Pag. 7 di 11
Art. 3.4 DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag. 7 di 11
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	Pag. 7 di 11
TUTELA LEGALE	Pag. 8 di 11
Art. 4.1 COSA ASSICURA	Pag. 8 di 11
Art. 4.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag. 8 di 11
Art. 4.3 CASI ASSICURATI	Pag. 8 di 11
Art. 4.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE	Pag. 8 di 11
Art. 4.5 ESCLUSIONI	Pag. 8 di 11
Art. 4.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO	Pag. 9 di 11
Art. 4.7 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE	Pag. 9 di 11
Art. 4.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA	Pag. 9 di 11
Art. 4.9 GESTIONE DEL SINISTRO	Pag. 9 di 11
Art. 4.10 RECUPERO DI SOMME	Pag. 9 di 11
Art. 4.11 ESTENSIONE TERRITORIALE	Pag. 9 di 11
IL SINISTRO	Pag. 9 di 11
Art. 5.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?	Pag. 9 di 11
Art. 5.2 COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?	Pag. 9 di 11
Art. 5.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?	Pag. 9 di 11

Art. 5.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?	Pag. 9 di 11
Art. 5.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?	Pag. 9 di 11
Art. 5.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO	Pag. 9 di 11
FURTO	Pag. 9 di 11
INCENDIO	Pag. 10 di 11
CRISTALLI	Pag. 10 di 11
EVENTI NATURALI	Pag. 10 di 11
ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI	Pag. 10 di 11
COLLISIONE E KASKO	Pag. 10 di 11
GARANZIE ACCESSORIE	Pag. 10 di 11
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI	Pag. 10 di 11
URTO CONTRO VEICOLO NON ASSICURATO	Pag. 10 di 11
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Pag. 10 di 11
TUTELA LEGALE	Pag. 10 di 11
Art. 5.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	Pag. 10 di 11
Art 5.7.1 Danno totale	Pag. 10 di 11
Art 5.7.2 Danni parziali	Pag. 11 di 11
Art 5.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)	Pag. 11 di 11
Art. 5.7.4 Procedure di valutazione del danno – nomina dei periti	Pag. 11 di 11
Art. 5.7.5 Pagamento dell'indennizzo	Pag. 11 di 11
Art. 5.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)	Pag. 11 di 11
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 1 di 3
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI	Pag. 1 di 1

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni (DIP)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: VICTOR CAR PROTECTION 360°

QUIXA

Data Realizzazione 10 febbraio 2026 Ultima edizione disponibile

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva stipulata tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) e VICTOR INSURANCE ITALIA S.R.L. (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che acquistano un'autovettura o un autocarro, di portata fino a 35 quintali. Si tratta di una polizza che copre i rischi relativi al veicolo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del set informativo.



Che cosa è assicurato?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. È possibile scegliere di aderire a uno dei seguenti programmi:

- ✓ Pacchetto BASE include le garanzie Furto e Incendio totale e parziale
- ✓ Pacchetto FULL include Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Cristalli, Urto contro animali Selvatici, Garanzie accessorie.
- ✓ Pacchetto COLLISIONE include, oltre alle garanzie previste dal pacchetto FULL, la garanzia Collisione
- ✓ Pacchetto KASKO include, oltre alle garanzie previste dal pacchetto FULL, la garanzia Kasko.

Le garanzie accessorie presenti all'interno dei pacchetti FULL, COLLISIONE e KASKO:

- ✓ Danni all'autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada
- ✓ Spese per lesioni subite dagli animali domestici trasportati
- ✓ Perdita della tassa di proprietà non usufruita
- ✓ Ripristino dei dispositivi di sicurezza
- ✓ Spese di dissequestro
- ✓ Spese di immatricolazione
- ✓ Spese di parcheggio e custodia
- ✓ Spese per il rifacimento delle chiavi

Sono previste le seguenti garanzie Opzionali:

- ✓ Tutela legale
- ✓ Infortuni del Conducente
- ✓ Urto Contro Veicolo non assicurato

Per gli assicurati residenti nelle province di Torino, Benevento, Lecce, Vibo Valentia, Salerno, Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Catania, Caserta, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Taranto, Latina, Avellino è prevista l'installazione obbligatoria dell'antifurto satellitare.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i veicoli:

- ✗ diversi da autovetture e autocarri;
- ✗ veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- ✗ di valore superiore a € 80.000 o inferiore a € 5.000;
- ✗ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- ✗ delle seguenti marche Tesla, Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach, Rolls Royce;
- ✗ veicoli con destinazione d'uso diverso da proprio o promiscuo e veicoli a noleggio.

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- ✗ i danni alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria);
- ✗ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- ✗ i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- ✗ i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- ✗ i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- ✗ i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ✗ i danni ad apparecchi fonovisivi non di serie o stabilmente installati sul veicolo;
- ✗ i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.



Ci sono limiti di copertura?

Alle garanzie possono essere applicati scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.



Che obblighi ho?

Al momento dell'adesione alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio è calcolato sulla base della tipologia, del valore del Veicolo, della zona di residenza dell'Assicurato, della durata della copertura scelta dall'Assicurato e dalla tipologia di antifurto utilizzato. Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente a QUIXA secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L'Assicurato, al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura avrà effetto dal giorno di decorrenza riportato sul Modulo di adesione e avrà durata pari a 1,2,3,4 o 5 anni, a scelta dell'Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.
La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo e furto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula della polizza

È possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di decorrenza. Per recedere è necessario scrivere alla Contraente per il tramite dell'intermediario all'indirizzo e-mail cdp@pec.victorinsurance.it.

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della mail e il diritto di ottenere la restituzione del premio totale, al netto delle imposte. Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Recesso dalla polizza

A partire dal 15° giorno dalla data di decorrenza e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento.

Per recedere devi scrivere una e-mail alla Contraente per il tramite dell'intermediario all'indirizzo e-mail cdp@pec.victorinsurance.it. In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.

Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo o furto, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione o dal furto.

In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata o dalla data della denuncia di furto effettuata presso le autorità, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, sarà necessario inviare a QUIXA tramite l'intermediario all'indirizzo e-mail cdp_contatti@victorinsurance.com, la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Recesso in caso di sinistro

È possibile recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo a QUIXA.

Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della comunicazione. Nei successivi quindici giorni QUIXA ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: VICTOR CAR PROTECTION 360°

Data Realizzazione 10 febbraio 2026 Ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. – QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico **Sede Legale:** Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: www.quixa.it PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 – del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
La gestione del servizio di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 800 06 59 99 (per chiamate dall'Italia) – Tel. +39. 06 42115749 (per chiamate dall'estero) – Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata **AXA Assistance**.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2024), ammonta a € 99,6 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € -8,0 milioni di riserve patrimoniali negative, compreso il risultato di esercizio (in perdita).
Il solvency ratio al 31 dicembre 2024, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 176%.
Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.quixa.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione compresi igli accessori ed optionals non di serie fino ad un massimo di € 2.000.

INCENDIO E FURTO

Sono indennizzati:

- ✓ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo,
 - ✓ I danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto..
- Il veicolo è assicurato secondo la formula a valore **intero**.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

RICORSO TERZI DA INCENDIO (GARANZIA VALIDA SOLO NEI PROGRAMMI FULL, FULL CON COLLISIONE, FULL CON KASKO)

Sono indennizzati i danni materiali involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo. L'assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.

EVENTI NATURALI (GARANZIA VALIDA SOLO NEI PROGRAMMI FULL, COLLISIONE, KASKO)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori in caso di: da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. La garanzia è prestata fino all'importo massimo del 15% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI (GARANZIA VALIDA SOLO NEI PROGRAMMI FULL, COLLISIONE, KASKO)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori in caso di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.
La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

CRISTALLI (GARANZIA VALIDA SOLO NEI PROGRAMMI FULL, COLLISIONE, KASKO)

Sono indennizzate le spese sostenute per riparare/sostituire i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale, **purché** essi siano integri ed esenti da difetti. La garanzia è prestata con un massimale di € 1000.

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI (GARANZIA VALIDA SOLO NEL PROGRAMMA FULL, COLLISIONE, KASKO)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto con animali selvatici (animali non soggetti a vigilanza e/o controllo dell'uomo) fino all'importo massimo di €5.000 per riparazioni presso centri convenzionati e € 3.000 per riparazioni presso centri non convenzionati.

COLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO NEL PROGRAMMA COLLISIONE)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino al massimale indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO NEL PROGRAMMA KASKO)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato" al netto del deprezzamento.

GARANZIE ACCESSORIE (INCLUDE NEI PROGRAMMI FULL, COLLISIONE, KASKO)

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada; Rimborso della tassa di proprietà non usufruita; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia; Spese per lesioni subite dagli animali domestici trasportati; Rifacimento chiavi; Nuova immatricolazione; Ripristino dispositivi di sicurezza

GARANZIE OPZIONALI

Tutela legale

La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l'assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi fino ad un massimale di € 15.000.

Infortuni del conducente

La garanzia Infortuni al conducente, assicura il conducente dell'auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio fino a un massimale di € 100.000.

Urto contro veicolo non assicurato

La garanzia copre i danni subiti dalla tua auto in caso di incidente con veicolo non assicurato fino ad un massimale di € 5.000.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?"



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?" sono precisate qui di seguito esclusioni, franchigie (esprese in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia.

FURTO E INCENDIO

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 25% ed un minimo (fino ad un massimo di 2.000€) a carico dell'assicurato, determinati in base alla zona geografica, e la riparazione presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA.

In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro) sarà ridotto del 50%. **L'indennizzo** è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

RICORSO TERZI DA INCENDIO Il massimale è pari a € 100.000.

EVENTI NATURALI Sono esclusi i danni: **X** derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 25% ed un minimo (fino ad un massimo di 2.000€) a carico dell'assicurato, calcolato in base alla zona geografica e alla riparazione presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA. La garanzia è prestata fino all'importo massimo del 15% del Valore commerciale del veicolo. **L'indennizzo** è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI Sono esclusi i danni:

X che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli; Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modifica-zioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 25% ed un minimo (fino ad un massimo di 2.000€) a carico dell'assicurato, calcolato in base alla zona geografica e alla riparazione presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA.

In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

CRISTALLI Sono esclusi i danni:

X derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;

X ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni. La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% e un minimo di € 200. Nel caso in cui l'assicurato si rivolga a un Centro Convenzionato QUIXA in caso di riparazione scoperti e minimi non verranno applicati, in caso di sostituzione è previsto uno scoperto pari al 5% e un minimo di € 100.

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI

La garanzia è prestata con una franchigia fino ad un massimo di 500 € in funzione della riparazione presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA. Sono esclusi i danni:

X verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

X causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;

X verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale.

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo fino all'importo massimo di € 5.000 per riparazioni presso centri convenzionati e € 3.000 presso centri non convenzionati.

COLLISIONE

La garanzia non opera in caso di:

X circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;

X danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

X danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;

X verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

X causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;

X danni a veicoli con targa prova;

X danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 25% ed un minimo (fino ad un massimo di 2.000€) a carico dell'assicurato, calcolato in base alla zona geografica e alla riparazione presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA.

In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro. Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

KASKO

La garanzia non opera in caso di:

X circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;

X danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

X danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;

X verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

X causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;

X danni a veicoli con targa prova;

X danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 25% ed un minimo (fino ad un massimo di 2.500€) a carico dell'assicurato, calcolato in base alla zona geografica e alla riparazione presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA.

In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

GARANZIE ACCESSORIE

Per tutte le garanzie il rimborso è limitato a un sinistro all'anno.

GARANZIE OPZIONALI

Tutela legale

Le garanzie non sono valide:

- ✗ in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;
- ✗ per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- ✗ nelle controversie nei confronti dell'Impresa, durante la procedura del Risarcimento Diretto nel caso in cui l'incarico venga conferito al legale prima che l'Impresa abbia già formulato l'offerta e che tu abbia deciso di non accettarlo.

Infortuni del conducente

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale.

In caso di invalidità permanente superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non avesse la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intenderà aumentata al 5%.

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni:

- ✗ verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
- ✗ derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
- ✗ derivanti dall'abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l;
- ✗ durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.

Urto contro veicolo non assicurato

La riparazione del veicolo dovrà essere effettuata esclusivamente presso una delle carrozzerie convenzionate con QUIXA. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell'annualità assicurativa. La garanzia è operante a condizione che:

- ✗ tu non abbia alcuna responsabilità nel sinistro;
- ✗ il veicolo del responsabile abbia targa italiana;
- ✗ l'incidente sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo, oppure attraverso denuncia presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
- ✗ nell'incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso il tuo).



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza facoltativa e non connessa al finanziamento è rivolta ai proprietari di veicoli che intendono proteggere il loro bene con una copertura assicurativa dedicata in relazione ad alcuni dei rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto.



Quali costi devo sostenere?

La media della quota parte percepita dall'intermediario/i è pari al 50%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Potrai presentare eventuali reclami al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all'Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2) tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 – Milano L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo oppure diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: • all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure • al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra QUIXA, o da persone da questa incaricata e l'Assicurato. Per le controversie relative ai sinistri non R.C. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa. Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II)
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, se la patologia è insorta prima del compimento del ventesimo anno di età ai sensi Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.quixa.it/tabella-patologie.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se, prima della stipula o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni sul tuo stato di salute, riguardo patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione che ti hanno rilasciato, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. QUIXA ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per te. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, tranne l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO QUIXA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: VICTOR PROTEZIONE CAR 360°

Data Realizzazione 10 febbraio 2026 Ultima edizione disponibile

Glossario

- ▶ **Accessori di serie:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.
- ▶ **Accessori non di serie:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di Serie e degli Optional.
- ▶ **Antifurto satellitare:** tipologia di antifurto che permette di localizzare l'autovettura grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) unitamente all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
- ▶ **Apparecchi Audiofonovisivi:** radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri appa-recchi analoghi stabilmente installati.
- ▶ **Assicurato:** persona fisica o giuridica beneficiaria delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione.
- ▶ **Centro convenzionato QUIXA:** il concessionario o l'officina facente parte del circuito in convenzione con QUIXA.
- ▶ **Centro non convenzionato:** officina o concessionario non facente parte del circuito in convenzione con QUIXA.
- ▶ **Contraente:** VICTOR Insurance Italia S.r.l. con sede legale in Milano (MI) **viale Bodio 29/B**, 20158, codice fiscale e partita iva n. 09587810962, Società che stipula in proprio l'assicurazione per conto dell'Assicurato.
- ▶ **Danno Parziale:** danno d'importo inferiore all' 80 % del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Alla riparazione viene applicato il degrado che segue le tabelle prefissate per le parti sostituite e/o riparate.
- ▶ **Danno Totale:** il danno d'importo uguale o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
- ▶ **Degrado:** è il deprezzamento del valore commerciale del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo quantificato nelle tabelle prefissate per le parti sostituite e/o riparate.
- ▶ **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- ▶ **Impresa:** QUIXA Assicurazioni S.p.A.
- ▶ **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di Sinistro dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari.
- ▶ **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l'assicurazione.
- ▶ **Modulo di Adesione:** il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.
- ▶ **Optional:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino.
- ▶ **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- ▶ **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- ▶ **Scoperto:** la quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
- ▶ **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- ▶ **Valore Commerciale:** il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro calcolato in base alle tabelle di deprezzamento.
- ▶ **Valore a nuovo:** il valore riportato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato".
- ▶ **Veicolo:** l'autovettura e l'autocarro ad uso proprio o promiscuo, di proprietà dell'Assicurato.

CAPITOLO 1 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Sono assicurabili autovetture e autocarri fino a 35q di peso a pieno carico.

Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optional non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non sono assicurabili i veicoli:

- ▶ di valore superiore a € 80.000 e inferiori a € 5.000;
- ▶ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- ▶ delle seguenti marche: Tesla, Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach, Rolls Royce;
- ▶ veicoli con destinazione d'uso diverso da proprio o promiscuo e veicoli a noleggio.

Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura ha una durata a scelta dell'Aderente da un minimo di 12 ad un massimo di 60 mesi e decorre dal giorno riportato sul Modulo di adesione, senza alcun tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procure a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo.

Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

È possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di decorrenza. Per recedere è necessario scrivere una e-mail all'indirizzo cdp@victorinsurance.com.

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di invio della e-mail e il diritto di ottenere da QUIXA, la restituzione del premio totale, al netto delle imposte. Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Recesso dalla polizza

A partire dal 15° giorno dalla data di decorrenza e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere una e-mail alla Contraente per il tramite dell'intermediario all'indirizzo e-mail: cdp@victorinsurance.com.

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo e furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione, dalla radiazione del veicolo per definitiva esportazione o dalla denuncia presso le autorità competenti. In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, sarà necessario inviare a QUIXA tramite l'intermediario all'indirizzo e-mail cdp@victorinsurance.com, la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Si precisa che la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.

Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e QUIXA non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.

Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Per ogni qualsiasi eventuale controversia inerente all'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

CAPITOLO 2 GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

È possibile scegliere di aderire a uno dei seguenti programmi:

- **BASE**
- **FULL**
- **COLLISIONE**
- **KASKO**
- ✓ Il programma **BASE** prevede le garanzie **Furto e Incendio**;
- ✓ Il programma **FULL** prevede le garanzie **Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Cristalli, Urto contro animali Selvatici, Garanzie accessorie**;
- ✓ Il programma **COLLISIONE** prevede oltre alle **garanzie del programma FULL**, anche la **garanzia Collisione**;
- ✓ Il programma **KASKO** prevede oltre alle **garanzie previste dal pacchetto FULL**, la garanzia **Kasko**.

Le garanzie accessorie presenti all'interno dei pacchetti **FULL, COLLISIONE** e **KASKO** sono le seguenti:

- **Danni all'autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada**
- **Spese per lesioni subite dagli animali domestici trasportati**
- **Perdita della tassa di proprietà non usufruita**
- **Ripristino dei dispositivi di sicurezza**
- **Spese di dissequestro**
- **Spese di immatricolazione**
- **Spese di parcheggio e custodia**
- **Spese per il rifacimento delle chiavi**

È inoltre possibile integrare ciascun programma con le seguenti garanzie opzionali:

- ✓ **Tutela legale**
- ✓ **Infortuni del conducente**
- ✓ **Urto contro veicolo non assicurato**

Per gli assicurati residenti nelle province di Torino, Benevento, Lecce, Vibo Valentia, Salerno, Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Catania, Caserta, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Taranto, Latina, Avellino è prevista l'installazione obbligatoria dell'antifurto satellitare comprovata dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- i danni alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria)
- danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;

- › i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- › i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- › i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- › i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- › i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi non di serie o non stabilmente fissati sul veicolo;
- › i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
- › le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo;
- › i danni derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.

Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?

La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, in caso di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" e corrispondente al valore indicato nella fattura di acquisto del veicolo al netto del deprezzamento.

La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di incendio (totale o parziale) derivante da:

- › scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e del serbatoio;
- › azione da fulmine.

La garanzia Incendio è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato" al netto del deprezzamento. Nell'indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo. L'indennizzo è previsto in forma Valore Totale.

Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?

La garanzia furto non opera in caso di Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella tabella "Incendio e Furto" di seguito, diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".

In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

Per i residenti nelle zone 4 e 5 nelle quali è prevista l'installazione obbligatoria dell'antifurto satellitare, qualora in caso di sinistro lo stesso risultasse non essere correttamente installato o inattivo, lo scoperto sarà pari al 45% che assorbe gli altri scoperti e si applicherà una franchigia di € 5.000.

Incendio e Furto (totale e parziale) SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI - danno PARZIALE o TOTALE				
	CENTRI NON CONVENZIONATI		CENTRI CONVENZIONATI QUIXA	
	Scoperto	Minimi a carico del cliente	Scoperto	Minimi a carico del cliente
ZONA 1	15%	€ 1000	10%	€ 300
ZONA 2	15%	€ 1000	10%	€ 300
ZONA 3	25%	€ 2000	10%	€ 300
ZONA 4	25%	€ 2000	15%	€ 1.000
ZONA 5	25%	€ 2000	15%	€ 1.000

In caso di danno totale e riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri convenzionati.

In caso di danno totale e mancato riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri non convenzionati.

Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.

La Garanzia è valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.

La garanzia è pretestata fino all'importo massimo di € 100.000 per sinistro.

Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia ricorso terzi da incendio?

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

- › il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- › il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;
- › nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.

Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?

Sono esclusi i danni:

- › derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella tabella "Eventi naturali - Atti vandalici e Sociopolitici", diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato QUIXA per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".

La garanzia è prestata fino all'importo massimo del 15% del Valore commerciale del veicolo.

L'indennizzo è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato" al netto del deprezzamento.

Art. 2.6.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia atti vandalici e sociopolitici?

Sono esclusi i danni:

- che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli;
- Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella relativa tabella "Eventi naturali - Atti vandalici e Sociopolitici", diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".

In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Eventi Naturali - Atti vandalici e Sociopolitici SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI - danno PARZIALE o TOTALE				
	CENTRI NON CONVENZIONATI		CENTRI CONVENZIONATI QUIXA	
	Scoperto	Minimi a carico del cliente	Scoperto	Minimi a carico del cliente
ZONA 1	15%	€ 1.000	10%	€ 300
ZONA 2	15%	€ 1.000	10%	€ 300
ZONA 3	15%	€ 1.000	10%	€ 300
ZONA 4	25%	€ 2.000	15%	€ 1.000 (€ 500 per grandine)
ZONA 5	25%	€ 2.000	15%	€ 1.000 (€ 500 per grandine)

In caso di danno totale e riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri convenzionati.

In caso di danno totale e mancato riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri non convenzionati.

Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?

La compagnia paga le spese sostenute per riparare/sostituire, i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale o a fatti involontari di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti. La garanzia è prestata con un massimale pari a € 1000.

Art. 2.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?

Sono esclusi i danni:

- derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;
- ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni.

La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% e un minimo di € 200. Qualora l'assicurato si rivolga a un Centro Convenzionato QUIXA, in caso di riparazione scoperti e minimi non verranno applicati, in caso di sostituzione è previsto uno scoperto pari al 5% e un minimo di € 100.

Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI?

È previsto il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del Veicolo a seguito di urto con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell'uomo).

Art. 2.8.1 Ci sono delle limitazioni specifiche per la garanzia urto contro animali selvatici?

Sono esclusi i danni:

- verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale.
- Viene applicata una franchigia pari a:
 - € 0 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato QUIXA;
 - €500 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.

La garanzia opera fino ad un massimo per sinistro di € 5.000 per riparazioni presso un centro convenzionato QUIXA e di € 3.000 per riparazioni presso un centro non convenzionato.

Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, fino al massimale indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

Art. 2.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia collisione?

La garanzia non opera in caso di:

- circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- danni a veicoli con targa prova;
- danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella tabella "Urto contro animali selvatici - Collisione - Kasko", diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".

In caso di danno parziale se la riparazione avviene presso un centro non convenzionato il massimale è il 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

Art. 2.10 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

Art. 2.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko?

La garanzia non opera in caso di:

- > circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
 - > danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
 - > danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
 - > danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
 - > danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - > danni causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
 - > danni a veicoli con targa prova.
- La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella tabella "Urto contro animali selvatici - Collisione - Kasko", diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".
- In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Urto contro animali selvatici - Collisione - Kasko SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI - danno PARZIALE o TOTALE					
		CENTRI NON CONVENZIONATI		CENTRI CONVENZIONATI QUIXA	
		Scoperto	Minimi a carico del cliente	Scoperto	Minimi a carico del cliente
KASKO COLLISIONE	ZONA 1	15%	€ 2.500 (€ 1.000 per collisione)	10%	€ 750 (€600 per collisione)
	ZONA 2	15%	€ 2.500 (€ 1.000 per collisione)	10%	€ 750 (€600 per collisione)
	ZONA 3	25%	€ 2.500 (€ 2.000 per collisione)	10%	€ 750 (€600 per collisione)
	ZONA 4	25%	€ 2.500 (€ 2.000 per collisione)	15%	€ 1.000
	ZONA 5	25%	€ 2.500 (€ 2.000 per collisione)	15%	€ 1.000
ANIMALI SELVATICI		Massimale € 3.000	Franchigia €500	Massimale € 5.000	Franchigia non prevista

In caso di danno totale e riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri convenzionati.
In caso di danno totale e mancato riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri non convenzionati.

ZONA	Tabella Province									
1	BG	BS	VA	CO	PV	NO	VR	AL	LO	TS
	CN	LC	VC	MN	BI	CR	PC	BO	BZ	CI
	SO	VB	AN	AO	AP	AQ	AR	BL	NU	OG
	FC	FE	FM	FR	GE	GO	GR	OR	PT	PU
	IM	LI	LU	MC	MO	MS	MT	SS	SV	TE
	OT	PD	PG	PI	PN	PO	PR	VI	VS	VT
	RA	RE	RI	RN	RO	SI	SP	TN	TP	TR
	TV	UD	AT	VE	FI					
2	AG	CB	CH	CL	EN	IS	PE	PZ		
	RG	SR	MB	CA	CS	CZ	KR	ME	PA	
3	MI	RM								
4	TO									
5	BN	LE	VV	SA	BA	BR	BT	CE	CT	FG
	RC	TA	LT	AV	NA					

La presente tabella si applica alle garanzie furto e incendio, eventi naturali, atti vandalici e sociopolitici, collisione, Kasko.

Art. 2.11 COSA COMPREDONO LE GARANZIE ACCESSORIE?

Spese per animali domestici trasportati

In caso di incidente, sono rimborsate le spese veterinarie, non coperte dall'eventuale garanzia r.c.auto del veicolo responsabile del sinistro, per le lesioni causate ad animali trasportati ai sensi della normativa vigente, fino a un massimale di € 260 annui.

Rifacimento chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'auto, sono rimborsate le spese le spese sostenute per il rifacimento delle chiavi originali e/o la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere, fino a un massimale e € 300 annui.

Nuova immatricolazione

Sono rimborsate le spese relative alla nuova immatricolazione del veicolo a seguito di sinistro, fino a un massimale di € 420 annui.

Ripristino dispositivi di sicurezza

Sono rimborsate le spese relative al ripristino degli airbag e cinture di sicurezza a seguito di incidente fino a un massimale di € 500 annui.

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada

Rimborsa le spese di lavaggio e disinfezione sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione fino ad un massimale di € 300 annui.

Rimborso della tassa di proprietà non usufruita

Rimborsa al proprietario del veicolo la tassa di proprietà non usufruita nel caso di furto o rapina senza ritrovamento, fino ad un massimale di € 260 annui.

Spese di dissequestro

Rimborsa le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità in seguito ad incidente stradale fino ad un massimale di € 260 annui.

Spese di parcheggio e custodia

Rimborsa le spese sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino ad un massimale di € 250 annui.

Per tutte le garanzie accessorie il rimborso è limitato ad un sinistro all'anno.

Art. 2.12 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO VEICOLO NON ASSICURATO

La garanzia copre i danni materiali diretti all'auto assicurata nel caso in cui sia coinvolta in un incidente con un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa r.c.auto a patto che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il conducente dell'auto assicurata non abbia alcuna responsabilità nel sinistro e che tale circostanza sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, oppure attraverso denuncia alle autorità presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
- il veicolo del responsabile sia identificato con targa italiana;
- nell'incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso quello assicurato).

Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dall'indirizzo di residenza dell'assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare) viene meno l'obbligo per l'assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata. La quantificazione dell'ammontare del danno viene effettuata secondo i criteri descritti al par. 5.7 fermo il limite del massimale pari a € 5000. L'impresa sarà surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato nei confronti del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e del responsabile, nei limiti dell'importo ricevuto a titolo di indennizzo previsto dalla presente garanzia.

Si precisa che la liquidazione della tipologia di danno può essere effettuata a cura delle Imprese designate dall'Ivass e che di conseguenza l'assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada o ai responsabili civili per ottenere il risarcimento del danno o, qualora abbia attivato la garanzia, la parte eccedente dell'importo indennizzato.

Resta inteso che la presenza della garanzia determina l'impegno dell'Impresa di farsi carico delle franchigie previste sollevandoti di tutto l'iter burocratico necessario alla liquidazione del danno previsto dalla garanzia.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

Art. 2.12.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia urto contro veicolo non assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada".

Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

CAPITOLO 3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 3.1 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

QUIXA si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.

Le percentuali di invalidità sono descritte nella sotto riportata.

La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente dell'auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio fino a un massimale di € 100.000.

Nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente che sia pari o superiore al 70%, la somma indennizzata corrisponderà all'intero massimale.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale.

In caso di invalidità permanente superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non avesse la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intenderà aumentata al 5%.

3.1.1 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.

3.1.2 Invalidità permanente

Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l'invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità totale, permanente e definitiva, QUIXA corrisponde la somma assicurata.
- b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella sotto riportata. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
- c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
 - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella sotto riportata in proporzione alla funzionalità perduta;
 - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
- d) Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera; b) e c), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell'organo/arto stesso.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, QUIXA paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 3.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:

- a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
- b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
- c) derivanti dall'abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
- f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo.

Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 3.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?

Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato hanno diritto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 3.4 DOVE VALE LA COPERTURA?

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita anatomica o funzionale di:	
· un arto superiore	70%
· una mano o un avambraccio	60%
· un pollice	18%
· un indice	14%
· un medio	8%
· un anulare	8%
· un mignolo	12%
· falange ungueale del pollice	9%
· una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
· al di sopra della metà della coscia	70%
· al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
· al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
· un piede	40%
· ambedue i piedi	100%
· un alluce	5%
· un altro dito del piede	1%
· la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
· una vertebra cervicale	12%
· una vertebra dorsale	5%
· 12ª dorsale	10%
· una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.	

L'Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di **Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA Tel. Numero Verde 800 06 59 99 (per chiamate dall'Italia) – Tel. +39. 06 42115749 (per chiamate dall'estero)** di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'assicurato può rivolgersi in orario di ufficio dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì dalle 09.00 alle 13.00.

La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 4.1 COSA ASSICURA

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, l'Impresa, alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 4.3 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Axa Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 4.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurato deve:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

L'Impresa non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 4.3 CASI ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa qualora questa non sia stata accettata.
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- c) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Aderente; qualora l'Aderente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione dell'Aderente stesso.

Art. 4.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE

Le garanzie di cui al precedente Art. 4.3 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore dell'Aderente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 4.5 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L'Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serratte nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
- j) le controversie nei confronti dell'Impresa, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 4.3 "Casi Assicurati" relativamente alla procedura del Risarcimento Diretto.

Art. 4.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 4.7 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 4.3 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con AXA Assistance.

Art. 4.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 4.9 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 4.7 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarie sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 4.10 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 4.11 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione cui si riferisce.

CAPITOLO 5 IL SINISTRO

Art. 5.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento a, QUIXA per il tramite dell'intermediario entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere dunque inviata tramite e-mail all'indirizzo email: cdp_sinistri@victorinsurance.com e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro e indicata all'art 5.6.

Art. 5.2 COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, L'Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all'indennizzo. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 5.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

Art. 5.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

Art. 5.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?

QUIXA, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi. In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

Art. 5.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO

Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

FURTO:

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- denuncia di sinistro;

- › fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
- › fattura di acquisto del veicolo;
- › copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;
- › originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- › certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- › libretto di circolazione se disponibile;
- › tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali sistemi di antifurto);
- › procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- › quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
- › in caso di presenza di antifurto satellitare: Attestazione, rilasciata dalla casa produttrice del sistema satellitare o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato di funzionamento del terminale del satellitare al momento del Sinistro.
- › In caso di presenza di antifurto meccanico: Attestazione di acquisto e installazione del dispositivo.
- › In caso di furto parziale, relativamente alla marchiatura a vetri, certificazione di installazione e numero seriale di riferimento.

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all'Impresa. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l'indennizzo ricevuto.

INCENDIO:

- › denuncia di sinistro;
- › in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- › copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

CRISTALLI:

- › denuncia di sinistro;
- › fattura/ricevuta fiscale attestante la spesa sostenuta e foto dei danni con evidenza della targa del veicolo.

EVENTI NATURALI:

- › denuncia di sinistro;
- › idonea documentazione a prova dell'evento come, la rilevazione effettuata dall'osservatorio meteorologico più vicino attestante l'evento;
- › qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI:

- › denuncia di sinistro;
- › Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- › qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

COLLISIONE E KASKO:

- › denuncia di sinistro;
- › qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- › in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all'Autorità competente.

GARANZIE ACCESSORIE:

- › denuncia prestata alle autorità competenti entro 24 ore dal verificarsi del sinistro
- › documentazione fiscale comprovante le spese sostenute

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI:

- › Verbale delle autorità qualora intervenute

URTO CONTRO VEICOLO NON ASSICURATO:

- › Verbale delle autorità qualora intervenute o denuncia all'autorità competente

INFORTUNI DEL CONDUCENTE:

- › Verbale del Pronto Soccorso

TUTELA LEGALE:

- › Contattare Inter Partner Assistance al numero 800065999 (dall'Italia), 06 42115749 (dall'estero)

Art. 5.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Art 5.7.1 Danno totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, QUIXA determina l'ammontare del danno (IVA inclusa per persone fisiche e IVA esclusa per persone giuridiche in funzione della fiscalità prevista) applicando al valore del veicolo indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicate nella tabella di seguito riportata.

Con perdita totale si intende un danneggiamento dell'autovettura tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del suo valore a seguito del quale l'autovettura sia demolita e cancellata dal P.R.A.

Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie

- › Incendio
- › Furto
- › Eventi naturali (con un massimale pari al 15% del valore commerciale del veicolo)
- › Atti vandalici ed sociopolitici
- › Collisione
- › Urto contro animali selvatici (con un massimale pari a 5.000 €)
- › Kasko.

Nel caso in cui il sinistro provochi la perdita totale del Veicolo viene applicata una percentuale di deprezzamento diversa nel caso in cui l'assicurato riacquisti o meno un altro veicolo presso il rivenditore presso il quale aveva acquistato il Veicolo assicurato, ferma l'applicazione degli scoperti e dei minimi previsti

In caso di riacquisto presso lo stesso concessionario entro 6 mesi dalla data del sinistro e per residenti nelle zone 1,2 e 3 come indicato nella Tabella Province

Per Aderenti residenti nelle zone 1,2 e 3, se il sinistro che ha comportato la perdita totale è avvenuto entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi, fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, verrà rimborsato l'intero valore riportato nel modulo di adesione al punto "valore assicurato", salvo l'applicazione degli scoperti e dei minimi previsti per le riparazioni presso i centri convenzionati QUIXA e dei massimali previsti dalla garanzia colpita da sinistro.

In caso di mancato riacquisto presso lo stesso concessionario entro 6 mesi dalla data del sinistro e per Aderenti residenti nelle zone 4 e 5 come indicato nella Tabella Province

Sono applicate le seguenti tabelle e gli scoperti e minimi previsti per ciascuna garanzia, relativi alla riparazione presso centri non convenzionati.

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	
Vetustà del Veicolo	Percentuale di degrado
0-6	20%
7-12	20%
13-24	30%
25-36	35%
37-48	45%
49-60	55%

VEICOLI USATI	
Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado
0-12	25%
13-24	35%
25-36	40%
37-48	50%
49-60	65%

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l'anticipata riparazione. L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.

In caso di perdita totale del veicolo QUIXA determina quindi l'indennizzo con le modalità sopra indicate.

Art 5.7.2 Danni parziali

1. Per Aderenti residenti nelle zone 1, 2 e 3, in caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, QUIXA determina il loro ammontare (IVA inclusa per persone fisiche e IVA esclusa per persone giuridiche in funzione della fiscalità prevista) in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Per i danni verificatisi entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi, fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, il degrado d'uso e vetustà non verrà applicato. Per le annualità successive e per Aderenti residenti nelle zone 4 e 5, verranno applicate le medesime percentuali di degrado applicate in caso di danno totale, indicate nella tabella riportata nel precedente paragrafo. **In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore al valore assicurato del veicolo indicato nel modulo di Adesione o al massimale previsto per la garanzia colpita dal sinistro.**

2. Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

Art 5.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se l'assicurazione è stata stipulata soltanto per una parte del valore di acquisto del veicolo indicato in fattura, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 5.7.4 Procedure di valutazione del danno – nomina dei periti

L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 5.7.5 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da QUIXA entro sessanta giorni.

QUIXA in caso di Furto totale o rapina ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere. In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.

Art. 5.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)

Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati QUIXA, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da QUIXA al centro convenzionato.

Al momento del ritiro del Veicolo riparato, l'Assicurato deve corrispondere direttamente al centro convenzionato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale previsto.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

QUIXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?

QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "QUIXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection officer) può essere contattato rivolgendosi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. **BlackBox** o Scatola Nera (quali, a titolo esemplificativo, i dati di percorrenza);
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche e utilizzo a fini tariffari.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) **comporta un processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.quixa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da QUIXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell'Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber, servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*; www.quixa.it/privacy) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.quixa.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il contratto è stipulato tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia") ed il Contraente, e con l'intermediazione, ove previsto, dei propri distributori, i quali promuovono e collocano il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

- i. Sito web www.quixa.it;
- ii. Preventivatori;
- iii. Area riservata o Applicazione dedicata per l'intermediario INC;

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP – Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la docu-

mentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP) e degli altri documenti precontrattuali del distributore previsti dall'art. 56 del reg. IVASS 40 del 02/08/2018 e successive modifiche.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente anche via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità di comunicazione, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019

Visita il sito
www.quixa.it